



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 agosto 2020
(OR. en)

10241/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0175(NLE)**

**ACP 76
COASI 98
RELEX 593
WTO 138**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	13 agosto 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 374 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e del regolamento interno dei comitati speciali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 374 final.

All.: COM(2020) 374 final

Bruxelles, 13.8.2020
COM(2020) 374 final

2020/0175 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e del regolamento interno dei comitati speciali

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio UE-Pacifico istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e del regolamento interno dei comitati speciali.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

Il 30 luglio 2009 l'UE ha firmato l'accordo di partenariato interinale¹, che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico (di seguito "accordo") tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra.

L'accordo è stato applicato in via provvisoria dalla Papua Nuova Guinea (PNG) dal 20 dicembre 2009, da Figi dal 28 luglio 2014, da Samoa dal 31 dicembre 2018 e dalle Isole Salomone dal 17 maggio 2020.

L'accordo è inteso a:

- (a) consentire agli Stati del Pacifico di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dall'UE;
- (b) promuovere lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati del Pacifico nell'economia mondiale;
- (c) istituire una zona di libero scambio fra le parti basata sull'interesse comune, grazie a una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'OMC applicabili e del principio di asimmetria, tenendo conto delle esigenze specifiche e dei vincoli di capacità degli Stati del Pacifico, per quanto attiene al livello degli impegni e al loro calendario;
- (d) stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie; nonché
- (e) stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.

2.2. Comitato per il commercio UE-Pacifico

Composto da rappresentanti dell'UE e degli Stati del Pacifico (Figi, PNG, Samoa e Isole Salomone), il comitato per il commercio adotta il proprio regolamento interno ed è copresieduto da un rappresentante della parte UE e da un rappresentante degli Stati del Pacifico. I due copresidenti si alternano nel presiedere le riunioni. La persona che presiede una riunione è considerata "copresidente in carica" ai fini dell'accordo fino al momento in cui ha inizio la riunione successiva e il ruolo di co-presidente in carica viene assunto dall'altra parte.

Il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo. Nell'espletamento delle sue funzioni, il comitato per il commercio può a) istituire e dirigere comitati od organismi speciali necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo,

¹ Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti, c) esaminare qualsiasi questione rientrante nel presente accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni, e d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo.

Il comitato per il commercio UE-Pacífico delega specifici poteri decisionali di attuazione ai comitati speciali in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo, in particolare al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.

2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio UE-Pacífico

Nell'ultimo trimestre del 2020, nel corso della sua ottava riunione, il comitato per il commercio UE-Pacífico deve adottare una decisione che stabilisce il regolamento interno del comitato per il commercio UE-Pacífico e dei comitati speciali ("l'atto previsto").

L'atto previsto ha lo scopo di stabilire le norme vincolanti per le parti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del comitato per il commercio UE-Pacífico e delle relative sottostrutture, come specificato dalle disposizioni dell'accordo (articolo 68).

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

A norma dell'articolo 68 il comitato per il commercio UE-Pacífico adotta il proprio regolamento interno.

La proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che deve essere assunta dall'Unione in merito all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio UE-Pacífico e dei comitati speciali, adempiendo in tal modo agli obblighi che incombono all'UE in virtù delle disposizioni dell'accordo interinale.

Tale posizione si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacífico accluso al progetto di decisione del Consiglio. L'allegato della decisione del comitato per il commercio UE-Pacífico stabilisce i requisiti relativi a ruolo e nome del comitato per il commercio UE-Pacífico, composizione e presidenza, segretariato, riunioni, delegazioni, documenti, corrispondenza, ordine del giorno delle riunioni, invito di esperti, verbali, decisioni e raccomandazioni, trasparenza, lingue, spese, comitati o organismi speciali e modifiche del regolamento interno.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito dall'accordo di partenariato economico.

L'atto che il comitato per il commercio UE-Pacífico è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 68 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

La base giuridica sostanziale della decisione dell'UE del 15 febbraio 2011 relativa alla conclusione dell'accordo è l'articolo 207 TFUE. Inoltre, l'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. L'oggetto dell'atto previsto riguarda pertanto un settore per il quale l'Unione ha una competenza esterna esclusiva a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato per il commercio UE-Pacífico attuerà l'accordo di partenariato economico e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e del regolamento interno dei comitati speciali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) Il 30 luglio 2009 l'Unione ha firmato l'accordo di partenariato interinale, che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico (di seguito "accordo") tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra¹. L'accordo è stato applicato in via provvisoria dalla Papua Nuova Guinea dal 20 dicembre 2009, da Figi dal 28 luglio 2014, da Samoa dal 31 dicembre 2018 e dalle Isole Salomone dal 17 maggio 2020.
- 2) L'articolo 68 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio UE-Pacifico che si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo.
- 3) A norma dell'articolo 68 il comitato per il commercio UE-Pacifico adotta il proprio regolamento interno e delega specifici poteri decisionali di attuazione ai comitati speciali in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo.
- 4) Il comitato per il commercio UE-Pacifico, nel corso della sua ottava riunione, adotterà il proprio regolamento interno e quello dei comitati speciali.
- 5) L'Unione europea dovrebbe stabilire la posizione che dovrà essere assunta per quanto riguarda l'adozione dei suddetti regolamenti interni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'ottava riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico per quanto riguarda il regolamento interno del comitato per il commercio UE-Pacifico e dei comitati speciali deve basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico accluso alla presente decisione.

¹ GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*